



**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA VIGILANZA**  
**Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.**  
**Commercio**

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

**FIERA ANNUALE**

**DENOMINATA**

**FIERA PRIMAVERILE DEL 1 MAGGIO**

**E**

**REGOLAMENTO**

**PER IL FUNZIONAMENTO**

**Pietra *d* Luserna®**



**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA VIGILANZA**  
**Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.**  
**Commercio**

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

**INDICE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 - RESTITUZIONE – DEFINIZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art.2 – PERIODICITA' E CARATTERISTICHE
- Art.3 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA FIERA
- Art.4 - ORARIO DELLA FIERA
- Art.5 – MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI
- Art.6 – ATTREZZATURE DI VENDITA
- Art.7 – OPERAZIONI DI VENDITA
- Art.8 – VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI
- Art.9 – UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS
- Art.10 - TIPOLOGIE DI OPERATORI
- Art.11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
- Art.12 – DIVIETI PER GLI OPERATORI
- Art.13 – VIGILANZA DELLA FIERA

**TITOLO II – POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE**

- Art.14 – GENERI AMMESSI ALLA VENDITA
- Art.15 – POSTEGGI E/O SETTORI MERCEOLOGICI
- Art.16 – CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI
- Art.17 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- Art.18 – SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO
- Art.19 – RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- Art.20 – MIGLIORIE
- Art.21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO
- Art.22 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

**TITOLO III – BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI O DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA**

- Art.23 – BANDO DI ASSEGNAZIONE
- Art.24 – FORMULAZIONE DELLE DOMANDE
- Art.25 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
- Art.26 – APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
- Art.27 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

**TITOLO IV – GESTIONE OPERATIVA DELLA FIERA**

- Art.28 – REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO
- Art.29 – REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI "IN SPUNTA"
- Art.30 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE

**TITOLO V – NORME FINALI**

- Art.31 – TRIBUTI COMUNALI
- Art.32 – SANZIONI
- Art.33 – NORME DI RINVIO
- Art.34 – AGGIORNAMENTO DINAMICO
- Art.35 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Articolo 1: RESTITUZIONE – DEFINIZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Con riferimento alla delibera CC. n. 21 del 24/05/2001 con la quale si era approvata la restituzione della Fiera primaverile del 1° Maggio ai sensi della LR. 28/1999 e la delibera CC. n. 16 del 05/03/2002, con le quali si approvavano modifiche relative “All’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la logistica operativa del settore” con questo atto viene restituita e riregolamentata la FIERA PRIMAVERILE DEL 1° MAGGIO (in seguito denominato semplicemente FIERA) in ossequio alle disposizioni regionali.
2. La FIERA ha lo scopo di fornire all’utenza un’offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.
3. La principale normativa di riferimento del settore del commercio su area pubbliche di cui si è tenuto conto è la seguente:
  - a) Decreto legislativo 31/03/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n. 59;
  - b) Legge Regionale 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 114/98;
  - c) T.U.E.L. 1808/2000 n. 267;
  - d) Decreto legislativo 18/05/2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 05/03/2001 n. 57;
  - e) Deliberazione del Consiglio Regionale 01/03/2000, n.626 – 3799 “indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica”;
  - f) Deliberazione della Giunta Regionale 02/04/2001, n. 32-2642 e s.m.i. “L.R. 12 novembre 1999, n.28 art.11, commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”;
  - g) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
  - h) Decreto legislativo 26/03/2010 n. 59 ed in particolare l’art.70 comma 5;
  - i) Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 09/11/2015 n.6/R recante “Disciplina dei criteri e delle modalità;
  - j) Delibera Giunta regionale 26/09/2016 n. 25-3970 (VARA)

##### **Articolo 2 – PERIODICITÀ E CARATTERISTICHE**

1. La FIERA si svolge a Luserna San Giovanni il 1°Maggio ed ha la caratteristica di FIERA locale ovvero MERCATO a cadenza annuale per i settori ALIMENTARE E NON ALIMENTARE suddiviso in settori e/o posteggi a specifica tipologia merceologica.
2. La gestione amministrativa della FIERA è affidata all’Area Vigilanza Settore Polizia Amministrativa e Commercio del Comune di Luserna San Giovanni. La vigilanza è affidata alla Polizia Municipale.

Pietra di Luserna



**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA VIGILANZA**  
**Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.**  
**Commercio**

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

**Articolo 3 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA FIERA**

1. In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità l'Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare la FIERA in altra sede oppure disporre lo svolgimento in altra data, mediante apposito provvedimento amministrativo motivato.
2. Nelle giornate caratterizzate da avverse condizioni meteo e in tutte quelle situazioni che impediscano un corretto svolgimento della FIERA gli operatori mercatali, prima dell'installazione delle proprie attrezzature devono aspettare le disposizioni e conseguentemente le autorizzazioni dal personale incaricato.

**Articolo 4 – ORARIO DELLA FIERA**

1. L'orario di vendita nella FIERA è fissato dalle ore 07,30 alle ore 19,00.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo un'ora prima dell'inizio della vendita per il settore non alimentare e di tre per il settore alimentare; il posto deve essere lasciato entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombro di merci, attrezzature e i rifiuti.
3. Gli operatori del settore alimentari autorizzati al posizionamento con tre ore di anticipo rispetto l'ora delle vendite, sono tenuti ad un comportamento rispettoso delle quiete pubblica, evitando rumori, schiamazzi o altro.
4. Eventuali deroghe e/o variazioni orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.

**Articolo 5 – MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI**

1. I banchi, gli automezzi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato sulla pavimentazione e per il quale è stata rilasciata apposita concessione, in tal modo sarà sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
2. Durante lo svolgimento della FIERA è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree non autorizzate.

**Articolo 6 – ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre m.0,50 dalla verticale del limite di allineamento poiché nell'area di passaggio devono agevolmente transitare eventuali mezzi di soccorso. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori di m.2,00, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.
2. È vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature per la vendita di prodotti deperibili che non siano conformi con quanto stabilito dalle norme dal Ministro della Sanità.

**Articolo 7 – OPERAZIONI DI VENDITA**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita.

Pietra di Luserna®



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

2. È ammessa la sostituzione nell'attività da parte di famigliari coadiuvanti o dipendenti a condizione che essi siano muniti della concessione/autorizzazione in originale, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e/o del registratore fiscali del titolare. Inoltre è consentito farsi sostituire a titolo temporaneo ed eccezionale da altri soggetti che devono essere muniti di valido atto di delega comprovante il titolo alla sostituzione.
3. Diversamente non sarà consentito il posizionamento e varrà come assenza ingiustificata.

#### **Articolo 8 – VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI**

1. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori commerciali autorizzati alla vendita di prodotti ittici vivi.
3. La vendita di prodotti alimentari, carni e prodotti ittici è comunque sottoposta al rispetto delle norme legislative e regionali che disciplinano la materia.

#### **Articolo 9 – UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS**

1. È fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed idrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione delle eventuali anomalie prodotte dalle loro attrezzature sull'impianto comunale sono a totale carico degli utenti.
3. Nella FIERA è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

#### **Articolo 10 – TIPOLOGIE DI OPERATORI**

##### A) OPERATORI COMMERCIALI:

Sono operatori su area pubblica i soggetti che espongono e vendono prodotti e cose al dettaglio e/o somministrano e vendono al pubblico alimenti e bevande, titolari di autorizzazione commerciale con area in concessione o meno.

L'attività commerciale viene svolta nello spirito della libera concorrenza, l'offerta della merce avviene nel rispetto temporale della richiesta.

Ogni operatore commerciale può ottenere al massimo n.3 (tre) posteggi.

##### B) BATTITORI

Agli effetti del presente Regolamento non si riconoscono quali operatori commerciali su aree pubbliche nella FIERA in quanto non vi sono spazi attrezzati e individuati per tali attività.

Pietra di Luserna



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

#### C) IMPRENDITORI AGRICOLI

Per imprenditori agricoli si intendono i titolari di azienda singola o associata, in possesso di partita IVA per la vendita, nonché regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29/12/1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Per imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 18/05/2001, n. 228 si intende che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La sede aziendale è quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita.

Ogni imprenditore agricolo può ottenere n.1 (uno) posteggi (8x4) o in caso di richiesta di mezzo posto (4x4), sono comunque autorizzati chi alla data di approvazione del presente regolamento occupano e hanno in concessione un numero di posteggi superiori a uno.

#### **Articolo 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

1. Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo alla FIERA devono:
  - a) provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce;
  - b) rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità delle merci poste in vendita;
  - c) rispettare gli orari della FIERA;
  - d) osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte vendita;
  - e) non lasciare il posteggio incustodito;
  - f) esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, la concessione/autorizzazione temporanea del posteggio originale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
  - g) attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio, nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della FIERA;

**Pietra di Luserna**



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.

#### Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358

E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it

Via Roma 31 C.A.P. 10062

- h) rispondere in proprio degli eventuali danni arrecati a terzi in seguito all'esercizio dell'attività autorizzata;
  - i) occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico e per la sicurezza devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
  - j) assumersi tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
  - k) indicare in cartellini appositi il prezzo delle merci esposte in vendita, scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
  - l) porre in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico.
2. In caso di assenze per malattia:
- a) il certificato medico dovrà essere presentato entro e non oltre i 2 gg. successivi alla data dell'assenza sulla fiera, pena l'archiviazione senza giustificazione;
  - b) il certificato dovrà essere presentato in originale, l'Ufficio ne farà copia conforme e l'originale verrà restituito, in caso di impossibilità lo stesso potrà essere anticipato via email, tramite fax o raccomandata RR.
  - c) non saranno giustificati lunghi periodi di malattia se:
    - si presenta il certificato medico posteriormente o giustificativo retroattivo
    - in caso di società commerciali (srl, snc, ecc)
3. In caso di altre assenze:
- a) le comunicazioni delle assenze presentate posteriormente non saranno accettate;
  - b) in caso di assenze non giustificate per n. 3 fiere consecutive sarà immediatamente effettuato avvio di procedimento per revoca della concessione del posteggio e relativa autorizzazione.
4. Per quanto concerne i rifiuti:
- a) I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e le fontanelle pubbliche, hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato al fine di offrire all'utente un'immagine ordinata e pulita della FIERA;
  - b) Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli operatori dovranno provvedere alla rimozione completa di rifiuti e il loro trasporto presso l'isola ecologica in ottemperanza dei provvedimenti specifici ai quali si rimanda.

#### Articolo 12 – DIVIETI PER GLI OPERATORI

1. Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo alla FIERA non devono:
  - a) porre in vendita merci diverse per le quali è stata rilasciata la concessione del posteggio, e stabilite dal presente Regolamento;
  - b) abbinare i banchi di vendita, se non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Comunale;
  - c) parcheggiare qualsiasi tipo di automezzo all'interno della FIERA e/o posteggio assegnato, se non espressamente consentito nel documento autorizzatorio;

Pietra di Luserna®



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

- d) cambiare posteggio assegnato. È possibile solo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'Ufficio comunale;
- e) commerciare qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
- f) porre in vendita derrate alimentari e bevande atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie;
- g) disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
- h) farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- i) annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
- j) usare altoparlanti o altri mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
- k) ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso a tale da non recare disturbo alla quiete pubblica;
- l) ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
- m) recare danno agli impianti, ai monumenti, alle fontanelle e alle pavimentazioni (in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere totalmente risarcito);
- n) procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
- o) circolare in bicicletta o con acceleratori di velocità e condurre cani sprovvisti di museruola e guinzaglio;
- p) abbandonare rifiuti.

#### Articolo 13 – VIGILANZA DELLA FIERA

- 1. Alla vigilanza sulla FIERA è preposta la Polizia Municipale ed il personale comunale addetto alla FIERA e/o appositamente incaricato, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
- 2. In particolare spetta al personale comunale addetto alla FIERA
  - a) Sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento della FIERA;
  - b) Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
  - c) Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
  - d) Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
  - e) Far osservare il rispetto del presente Regolamento.

## TITOLO II – POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

#### Articolo 14 – GENERI AMMESSI ALLA VENDITA

- 1. Ai sensi del presente regolamento comunale sono ammessi sulla FIERA generi alimentari e non alimentari suddivisi in settori a tipologia come dettagliatamente esposto nell'articolo successivo.

*Pietra*  *Luserna*<sup>®</sup>



**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA VIGILANZA**  
**Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.**  
**Commercio**

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358

E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it

Via Roma 31 C.A.P. 10062

2. Per gli imprenditori agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti provenienti dai propri fondi e di prodotti derivati ottenuti di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
3. Nella FIERA non è consentita la vendita di:
  - a) Oggetti preziosi e prodotti dell'antiquariato. Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui al D.lgs. 22/05/1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi anche se ceduti sciolti e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto;
  - b) Beni culturali ed ambientali previsti dal D.lgs. 490/99, senza la prescritta autorizzazione ministeriale. Per beni culturali si intendono tutti i beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, così come definiti dal citato decreto.
4. Gli organi di controllo sono autorizzati a richiedere il ritiro delle merci che, a proprio insindacabile giudizio, qualora presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto e recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dalla FIERA.
5. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita e di essere in regola con gli adempimenti fiscali.

**Articolo 15 – POSTEGGI E/O SETTORI MERCELOGICI**

1. La FIERA ha n. 225 posteggi suddivisi tra settori merceologici come dettagliatamente espresso nelle planimetrie allegate al presente atto e dalle quali risulta l'effettivo posizionamento, la numerazione, la tipologia merceologica e la superficie.

**A) SETTORE COMMERCIALE**

<b>N. POS T.</b>	<b>MQ./post</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>Totale posteggi 205:</b>
Dal 22 al 29	32	Alimentare e non alimentare	Corridoio tra palestra e pista roller	8
32	32	Alimentare e non alimentare	Pista Roller	1
Dal 34 al 54	32	Alimentare e non alimentare	Pista Roller	20
Dal 58 al 73	32	Alimentare e non alimentare	Strada adiacente 2 campo sportivo	16
Dal 76 al 117	32	Alimentare e non alimentare	Area ovest 2 campo sportivo	42



**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA VIGILANZA**  
**Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.**  
**Commercio**

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

Dal 127 al 134	32	Alimentare e non alimentare	Area ovest 2 campo sportivo	8
Dal 137 al 140	32	Alimentare e non alimentare	Area ovest 2 campo sportivo	4
Dal 142 al 247	32	Alimentare e non alimentare	Area sud 2 campo sportivo	106

**B) IMPRENDITORI AGRICOLI**

<b>N. POST.</b>	<b>MQ./post</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>Totale posteggi 20</b>
Dal 1 al 8	32	Agricoltori	Piazzale Palestra	8
Dal 10 al 17	32	Agricoltori	Piazzale Palestra	8
Dal 18 al 21	32	Agricoltori	Piazzale Palestra	4

**RIEPILOGO POSTEGGI:**

- Posteggi per operatori commerciali: n. 205 settore alimentari e non alimentari.
- Posteggi per imprenditori agricoli: n. 20

**Articolo 16 – CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**

1. Le aree e/o i posteggi così individuate, non possono essere destinate ad essere occupate da operatore di altra tipologia, nemmeno in spunta.
2. L'assegnazione in concessione dodecennale di nuovi posteggi o posteggi rimasti liberi deve avvenire attraverso bando di concorso così come previsto da successivo TITOLO III, previo esame delle domande di miglioria.
3. Ogni posteggio destinato agli operatori commerciali potrà essere oggetto di una sola concessione.
4. Ciascun operatore già concessionario o che potrà ottenere la concessione per nuova assegnazione, si impegna a rispettare il presente Regolamento, per se stesso e per l'eventuale subentrante.
5. Tutti i posteggi sono assegnati a merceologia esclusiva.

**Articolo 17 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. L'Ufficio Comunale al momento conclusivo dell'iter autorizzativo, così come espresso per ogni tipologia di operatore nel presente Regolamento, provvederà al rilasciare due documenti comprovanti l'avvenuta concessione di utilizzo del posteggio e la relativa autorizzazione alla

**Pietra di Luserna®**



**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA VIGILANZA**  
**Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.**  
**Commercio**

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

vendita.

**Articolo 18 – SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO**

1. Per gli OPERATORI COMMERCIALI il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione e autorizzazione di posteggio del subentrante.
2. Per gli IMPRENDITORI AGRICOLI è consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente al ramo d'azienda di riferimento, a tal proposito si precisa quanto segue: l'impresa agricola è un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una serie di attività art.2135 CC, di conseguenza l'impresa è un complesso organizzato di beni unitario, autonomo e distinto dai beni che la compongono. Di fatto, il passaggio della concessione tra imprenditori agricoli deve prevedere esclusivamente il trasferimento del ramo di azienda relativo alla commercializzazione e non i terreni dell'impresa agricola.
3. Il concessionario si impegna per sé e per i suoi subentranti a rispettare le caratteristiche e la tipologia merceologica del posteggio concesso a tutti i disposti del presente Regolamento.

**Articolo 19 – RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. Il presente Regolamento definisce il reale stato di fatto della FIERA.
2. La riassegnazione avverrà secondo i criteri individuati nel presente regolamento.

**Articolo 20 – MIGLIORIE**

1. Prioritariamente rispetto all'emanazione del bando, di cui al TITOLO III, per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per la vendita nei posteggi liberi, è necessario dar corso alle istanze di miglioria agli atti dell'Ufficio Comunale, successivamente si procederà all'emissione dell'apposito bando di assegnazione.
2. Le domande di miglioria sono presentate in carta semplice e dovranno essere dichiarati oltre i propri dati anagrafici i seguenti dati:
  - a) anzianità acquisita nella fiera
  - b) anzianità dell'esercizio dell'impresa
3. In seguito sarà stilata apposita graduatoria, in base in via prioritaria, all'anzianità acquisita nella fiera e in seconda battuta all'anzianità dell'esercizio dell'impresa.
4. È possibile solo lo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.
5. Non è ammessa la miglioria agli operatori privi di concessione e occupanti posteggi assegnati di volta in volta a seguito domande singole per posteggi liberi senza concessionari

**Articolo 21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio da parte di un operatore commerciale, senza giustificato motivo, in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 3 fiere consecutive come chiarito, nel precedente articolo 11 e nei Criteri Regionali, viene a decadere la concessione del posteggio, l'Ufficio Polizia Municipale provvederà a comunicare

Pietra di Luserna®



**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA VIGILANZA**  
**Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.**  
**Commercio**

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

immediatamente l'evento all'Ufficio commercio che provvederà all'automatica notifica della decadenza e ritiro della concessione di posteggio, nonché la conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa alla vendita.

2. Inoltre sono causa di decadenze della concessione:
  - a) l'omesso pagamento del C.O.S.A.P. e della Tassa rifiuti;
  - b) atti contrari all'ordine pubblico e ripetute violazioni al presente regolamento.

**Articolo 22 – AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA**

1. L'autorizzazione provvisoria alla vendita è revocata quanto vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio:
  - a) carenza dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari
  - b) dichiarazione stato fallimentare;
  - c) coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato ai sensi Dlgs. 114/98;
  - d) per quanto previsto dal comma 4 art.29 della legge 114/98

**TITOLO III**  
**BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI O DELLE CONCESSIONI IN**  
**SCADENZA**

**Articolo 23 – BANDO DI ASSEGNAZIONE**

1. I bandi di assegnazioni di nuovi posteggi o delle concessioni in scadenza sono assunti previo accertamento della disponibilità dei posteggi, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito del Comune e affissi all'Albo pretorio, e devono contenere:
  - a) l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce
  - b) l'elenco dei posteggi disponibili e la destinazione di tipologia merceologica
  - c) il numero che li identifica
  - d) l'esatta collocazione di ciascuno
  - e) il settore merceologico di appartenenza
  - f) il termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune
  - g) l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Le domande pervenute fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
3. In caso di necessità il Comune potrà richiedere tutta la documentazione integrativa necessaria, che non può procurarsi direttamente al fine della corretta compilazione delle graduatorie.
4. Per il rinnovo delle concessioni in scadenza si rimanda alle disposizioni e alle modalità operative regionali.



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

#### Articolo 24 – FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

##### A) SETTORE COMMERCIALE

1. Chi intende ottenere la concessione per l'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni nella FIERA, deve presentare al Comune domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione/autorizzazione.
2. Nella FIERA un medesimo operatore commerciale può essere titolare e può usufruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 concessioni/autorizzazioni, gli imprenditori possono ottenere 3 concessioni/autorizzazione salvo i diritti acquisiti.
3. Nell'ambito della stessa procedura/domanda concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
4. Nella stessa domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità i seguenti dati:
  - a) Il settore o i settori merceologici
  - b) Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998
  - c) Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998
  - d) l'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili
  - e) per gli extra comunitari anche il permesso di soggiorno in corso di validità.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentate o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla DGR 01/03/2000 n.42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena nullità, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. entro 10 giorni dalla chiusura del bando.

##### B) IMPRENDITORI AGRICOLI

L'imprenditore agricolo che intende ottenere il posteggio dodecennale per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti sulle aree pubbliche, deve presentare al Comune apposita domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune.

Nella domanda devono essere dichiarati, pena di inammissibilità i seguenti dati o fatti:

- a) La data e protocollo di presentazione all'Ufficio comunale della comunicazione di vendita ai sensi del D.L. 228/01
- b) L'indicazione del posteggio disponibile per gli imprenditori agricoli

Pietra di Luserna®



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.

#### Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

- c) L'indicazione del periodo richiesto di vendita se annuale o stagionale (con la precisazione dei mesi di interesse)
  - d) Il possesso dei requisiti morali
  - e) L'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili.
1. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., entro 10 giorni dalla chiusura del bando. Nel caso di rilascio stagionale, il posteggio potrà essere oggetto di più concessioni. Gli imprenditori agricoli potranno ottenere la concessione solamente nelle aree appositamente istituite che sono:
    - Piazzale Palestra Comunale.

#### Articolo 25 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Per nuovi posteggi o posteggi resisi liberi l'Ufficio comunale esamina le domande validamente pervenute e forma una graduatoria, tenendo conto dei criteri nell'ordine sotto elencati:
  - a) Maggior numero di presenze (alla fiera) fatte registrare dall'operatore con la medesima autorizzazione
  - b) Maggior anzianità nell'attività di commercio, così come risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese
  - c) A parità di condizioni per i punti 1 e 2, la priorità spetta a chi abbia minor numero di posteggi già assegnati
  - d) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita
  - e) Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.
2. I posteggi liberi, in quanto non occupati da eventuali concessionari, si potranno rilasciare di volta in volta agli operatori richiedenti con le seguenti modalità:
  - a) domanda in bollo su apposita modulistica predisposta dal Comune
  - b) produzione in allegato di copia di: Autorizzazione alla vendita per il commercio su aree pubbliche, Visura camerale, VARA.
3. Per il resto l'assegnazione è regolata secondo quanto previsto dal precedente comma 1.

#### Articolo 26 – APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Per l'applicazione della graduatoria definitiva l'Ufficio Comunale provvederà alla convocazione degli interessati, con avviso scritto raccomandato o via pec (se in possesso dell'interessato) da inviarsi con almeno 5 giorni di anticipo, per una seduta comune durante la quale verranno assegnati i posteggi dichiarati assegnabili, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e della tipologia merceologica.
2. Gli assenti non giustificati verranno considerati rinunciatari e pertanto perderanno il diritto di assegnazione.



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

#### **Articolo 27 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI.**

##### A) OPERATORI COMMERCIALI

I concessionari di posteggio fisso non presenti alle ore 07.30, non potranno più accedere alle operazioni della fiera e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse e o i canoni pagati e pertanto tali posteggi sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata sull'area fieristica entro mezz'ora dalla perdita del diritto del titolare.

Tale assegnazione è riservata, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato dal Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo II, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- 1 - Domande presentate nei termini ma non assegnate per mancanza di posteggi secondo la graduatoria presenze nella FIERA;
- 2 - Domande arrivate fuori termine ma con allegata tutta la documentazione.

Inoltre:

- a) Più alto numero di presenze effettive nella FIERA sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- b) Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- c) Assenza di concessione di altri posteggi;
- d) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

L'assegnazione avverrà secondo l'ordine della graduatoria giornaliera così formata e tenendo conto della tipologia merceologica dei posteggi rimasti liberi.

Non possono comunque concorrere all'assegnazione annuale gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di FIERA.

Qualora l'utente sia titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore delle altre.

Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e in caso di abbandono dell'area prima delle ore 10,00 saranno considerati assenti, gli spuntisti che per qualsiasi ragione in virtù di assegnazione posteggio, non hanno occupato il posteggio assegnato entro 1 ora saranno considerato assenti e la presenza registrata durante la spunta non verrà conteggiata.

Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera non avranno diritto alla



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività. Tale impossibilità è giustificata solamente dalla mancanza di posteggi disponibili.

#### B) IMPRENDITORI AGRICOLI:

Per la formazione della graduatoria al fine delle assegnazioni nella FIERA per gli imprenditori agricoli si applicano le seguenti modalità:

- 1 - Domande presentate nei termini ma non assegnate per mancanza di posteggi secondo la graduatoria presenze nella FIERA;
- 2 – Domande arrivate fuori termine ma con allegata tutta la documentazione.

Inoltre:

- a) Più alto numero di presenze effettive nella FIERA sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- b) Maggiore anzianità nell'attività riscontrata dalla data e protocollo di presentazione all'Ufficio comunale della comunicazione di vendita ai sensi del D.L. 228/01.

Le aree espressamente riservate agli agricoltori possono essere destinate ad essere occupate da altro tipo di operatore purchè espositore o artigiano, nemmeno in spunta.

La Polizia Municipale provvederà ad incassare dagli spuntisti il Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e della raccolta rifiuti dovuto per il giorno di utilizzo.

### TITOLO IV – GESTIONE OPERATIVA DELLA FIERA

#### **Articolo 28 – REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO**

1. Viene istituito presso il Comune un registro denominato “REGISTRO DELLA FIERA DEL 1° MAGGIO” a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di FIERA, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio e relativa autorizzazione.
2. Il Registro viene formato e tenuto dal responsabile Area competente nella gestione della FIERA.
3. Su questo registro si annoteranno le presenze degli operatori nei giorni della FIERA, le assenze non giustificate e le assenze giustificate.

#### **Articolo 29 – REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI “IN SPUNTA”**

1. Viene istituito presso il Comune un registro denominato “REGISTRO DELLE PRESENZE “IN SPUNTA” DEI RICHIEDENTI CHE HANNO FATTO DOMANDA REGOLARMENTE MA NON HANNO OTTENUTO IL POSTEGGIO PER MANCANZA DI QUESTI “DELLA FIERA DEL 1°MAGGIO” a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di fiera.
2. Il Registro viene formato e tenuto dal responsabile Area competente nella gestione della FIERA.
3. Sul registro si annoteranno le presenze degli operatori nei giorni di FIERA e da tali annotazioni sarà sempre possibile individuare chiaramente le presenze accumulate che daranno priorità nelle manifestazioni successive.

Pietra di Luserna



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### AREA VIGILANZA

#### Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358  
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it  
Via Roma 31 C.A.P. 10062

#### Articolo 30 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

1. La Polizia Municipale preposta alla vigilanza sulla FIERA, provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori, entro il termine delle ore 7.30.
2. Gli operatori della FIERA che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per un periodo di tempo complessivamente superiore a 3 edizioni, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, solo se debitamente documentate e con le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.
4. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione della data di svolgimento della fiera, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

#### TITOLO V – NORME FINALI

##### Articolo 31 – TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate al pagamento del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e della Tassa di Smaltimento rifiuti solidi urbani così come stabilito dagli appositi regolamenti.
2. Il pagamento può essere anticipato rispetto al posizionamento. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. L'assenza dalla FIERA a qualsiasi titolo non esonera il pagamento del plateatico e dell'imposta di bollo sul documento autorizzativo.
4. Il mancato pagamento dei tributi o uno solo di questi è fonte di revoca della concessione e conseguentemente dell'autorizzazione alla vendita.

##### Articolo 32 – SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 e comunque secondo le misure di legge.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio sulle aree pubbliche dalla deliberazione istitutiva della FIERA è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998 e comunque secondo le misure di legge.
3. Chiunque avendo titolo di partecipazione violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque secondo le misure di legge.
4. Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni



**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA VIGILANZA**  
**Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.**  
**Commercio**

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358

E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it

Via Roma 31 C.A.P. 10062

specifiche compreso il pagamento del plateatico, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il concessionario, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

5. In caso di recidiva, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione, per due volte consecutive, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione della partecipazione alla FIERA da un minimo di una ad un massimo di sei edizioni, secondo la gravità, fino alla revoca della concessione.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Luserna San Giovanni, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente regolamento.

**Articolo 33 – NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.
1. A norma dell'art. 15, comma 2, dello Statuto Comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore divenuta esecutiva la deliberazione che le approva.
2. Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata, ogni altra forma regolamentare comunale della materia, non approvata a norma della legislazione vigente e citata di cui all'art. 1.

**Articolo 34 – AGGIORNAMENTO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento, si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Articolo 35 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.